

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1426

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASINI CARLO, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, FUMAGALLI CARULLI, ARMELLIN, VOLPONI, SARETTA, BIASCI, ZUECH, PERANI, BORTOLAMI, BRUNETTO, ANSELMI, COSTA SILVIA, RICCI, CILIBERTI, PORTATADINO

Presentata il 6 agosto 1987

Norme per l'abrogazione di talune disposizioni in materia di contributi agli enti locali nel cui territorio sono localizzate centrali elettriche e destinazione a fini sociali della somma già destinata alla effettuazione di referendum per l'abrogazione delle medesime

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da qualche tempo i rapporti fra le forze politiche, già di per sé sottoposti a tensioni di fronte ai problemi del Paese, sono artificiosamente resi più difficili da un uso distorto dell'istituto del referendum.

Di fronte al legislatore si pone dunque il dovere di correggere l'attuale normativa sui referendum contenuta nell'articolo 75 della Costituzione nonché delle leggi 25 maggio 1970, n. 352 e 22 maggio 1978, n. 199 per evitare deviazioni e per rendere l'istituto dei referendum più univocamente e più estesamente strumento di volontà popolare.

Ma vi è ora di fronte al paese uno scoglio politico totalmente artificioso, che urge rimuovere per evitare al Paese costi inaccettabili e per mutare in risultato positivo la situazione in cui ci troviamo. Ci

riferiamo ai referendum inesattamente detti « sul nucleare » e a quello pure impropriamente qualificato « sulla giustizia ». Del secondo ci occuperemo con separata proposta. Quanto al primo si fanno le seguenti considerazioni.

1) *Il significato dei referendum.*

Come è noto si tratta di tre referendum che domandano: il primo l'abrogazione dei commi da 1 a 12 dell'articolo unico della legge 30 gennaio 1983, n. 8; il secondo l'abrogazione del terzultimo comma del medesimo articolo; il terzo la abrogazione della lettera *b)* del primo comma dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1973, n. 856, che ha modificato l'articolo 1, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Dal dibattito in corso da tempo nel Paese, specie dopo il disastro di Chernobyl, la gente, impossibilitata persino a leggere o comunque ad interpretare gli intricati quesiti referendari, ha inteso che i tre referendum mirerebbero a decidere se l'Italia debba o no ricorrere all'energia nucleare per rispondere al suo crescente bisogno di energia. Invece tale convinzione, alimentata anche da talune forze politiche, è assolutamente falsa. Infatti i tre referendum mirano soltanto ad eliminare:

a) i contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali idroelettriche alimentate con combustibili diversi da idrocarburi. Ciò significa che in caso di abrogazione non avranno più diritto ad erogazioni di denaro non solo gli enti locali che ospitano centrali nucleari, ma anche quelli che ospitano centrali a carbone o idroelettriche ovvero che sfruttano altre fonti di energia;

b) il potere sostitutivo del CIPE nel determinare le aree di insediamento. Al riguardo va ricordato che la legge n. 393 del 1975 all'articolo 2 stabilisce una complessa procedura per scegliere il luogo dove installare centrali elettronucleari: il CIPE sceglie le regioni, le regioni scelgono almeno due aree e — se le regioni non scelgono nel termine di legge — le aree sono determinate con legge. Il comma tredicesimo dell'articolo unico della legge n. 8 del 1983 di cui si chiede la eliminazione, ha modificato la procedura fissata dalla legge del 1975 stabilendo che il passaggio finale (la scelta definitiva dell'area in caso di mancata indicazione ad opera della regione) non è di competenza del Parlamento, ma del CIPE. Perciò l'abrogazione del suddetto tredicesimo comma della legge n. 8 del 1983 avrebbe come effetto non di impedire la costruzione o l'esercizio di centrali nucleari, ma solo di far rivivere la vecchia procedura per scegliere l'area;

c) la facoltà dell'ENEL di costituire società estere per realizzare o gestire impianti elettronucleari. È evidente che la eventuale abrogazione della lettera b) del

settimo comma dell'articolo 1 della legge n. 1643 del 1962 non avrebbe effetto retroattivo, non potrebbe cioè annullare le partecipazioni e gli impegni già assunti, ma opererebbe soltanto per l'avvenire.

Da questa ricognizione del contenuto dei quesiti referendari emerge che essi non riguardano affatto l'utilizzazione o meno dell'energia nucleare, tant'è vero che essi non attaccano la legge istitutiva dell'ENEL (n. 1643 del 1962) nelle parti in cui consente all'Ente di produrre anche energia elettronucleare, né le altre parti della legge 2 agosto 1975, n. 393, recante « norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari ».

2. Il rischio di un uso distorto di un referendum.

La convinzione diffusa largamente nella popolazione, avvalorata anche da autorevoli voci politiche che si sono espresse persino nel recente dibattito sulla fiducia al primo Governo della X legislatura repubblicana, circa un diverso significato dei referendum, quasi si trattasse di un giudizio globale sul sì o sul no all'uso dell'energia nucleare rischia di produrre un grave e singolare effetto profondamente antidemocratico. In primo luogo molti potrebbero essere indotti ad una scelta che, o per i reali effetti giuridici ovvero per l'uso politico che ne sarà fatto, non corrisponde alla loro reale volontà. In secondo luogo diventerebbe difficile interpretare l'effetto del voto, al di là del suo inevitabile effetto giuridico; in terzo luogo l'eventuale abrogazione referendaria potrebbe trasformarsi surrettiziamente in una sorta di condanna globale e permanente di una scelta che, tuttavia, non è stata sottoposta al giudizio degli elettori. Eppure si tratta di una scelta quanto mai complessa e di enorme significato per il nostro Paese, con mille sfaccettature su cui sono coinvolte le ricerche degli scienziati e le loro valutazioni, le riflessioni della recente conferenza nazionale dell'energia, i modi del rifornimento energetico italiano su cui l'attuale crisi del golfo Persico accentra

nubi assai pericolose, in definitiva l'economia e i modi di sviluppo della nostra società.

Tutta questa problematica non è toccata dai referendum, che lasciano impregiudicate tutte le questioni. Appare perciò quanto mai spiacevole che esse possano essere rese più complicate di quanto già non lo sono da una eventuale scorretta interpretazione dei referendum, per la verità già in atto.

3. *La sicura abrogazione delle norme sottoposte a referendum.*

Chiunque abbia un minimo di capacità di previsione capisce che nei referendum vincerà sicuramente il « sì ». In effetti le norme impugnate meritano modificazioni, non foss'altro perché sono inadeguate e parziali. In vero non si capisce come mai gli Enti locali debbano in certo modo essere indennizzati dei maggiori oneri derivanti dalla installazione nel loro territorio di centrali elettriche non alimentate a gasolio e non anche per l'installazione di altre attività potenzialmente ancora più rischiose (si pensi ad esempio alle industrie chimiche) che recano un beneficio all'intero Paese ma costi ad un territorio particolare. In effetti è da tempo che tutte le forze politiche si sono già espresse per una modificazione delle norme in questione e quindi per una loro preliminare abrogazione. Quanto all'esito dei referendum va poi ricordato che accanto ai partiti che lo hanno promosso e al PCI, che ha già ufficialmente annunciato il suo voto favorevole, anche la DC, quanto meno per senso di responsabilità, per evitare contrasti su una questione di per sé scontata e modesta ed anche per evitare che si consumi un inganno nei confronti del popolo orienterà il suo elettorato verso il sì. Ai proponenti, in ogni caso, sembra che di fronte ad un uso spregiudicato del referendum, per il bene primario della democrazia, si debba anche saper rispondere scegliendo in modo da frustrare gli obiettivi devianti che al referendum si vorrebbero collegare. Pertanto è da tenere certo che, se i referendum saranno eseguiti, vincerà l'abro-

gazione con il consenso e la soddisfazione di quasi tutte le forze politiche.

È giusto, allora, domandarsi, per quale ragione debbono farsi referendum inutili.

4. *Unico effetto dei referendum: lo spreco di 350 miliardi di lire.*

È noto che le ultime elezioni hanno avuto per lo Stato un onere economico di circa 370 miliardi. È il costo della democrazia e la democrazia non ha prezzi. Ma, se proprio per distorcere il significato di un voto referendario scontato e per ottenere un risultato che le forze politiche potrebbero realizzare senza costo economico alcuno si impiega il danaro pubblico è evidente che si è in presenza di uno spreco valutabile attorno ai 350 miliardi di lire, considerando che l'organizzazione referendaria è per un verso meno complessa della organizzazione di un voto politico generale ma che è più costosa per quanto riguarda gli acquisti di carta e la stampa della medesima. In altri termini se il Parlamento, continuando a riflettere ancora per qualche tempo sulla *pars construens* abrogasse subito le norme investitive nei referendum si otterrebbero i seguenti positivi effetti: un risultato voluto da quasi tutte le forze politiche; il rifiuto di un uso distorto dei referendum; l'eliminazione di un conflitto politico artificioso; la possibilità di un ragionamento complessivo e sereno sulla utilizzabilità e suoi modi di utilizzazione dell'energia nucleare; il risparmio di 350 miliardi.

5. *Destinazione della somma di lire 350 miliardi destinata alla esecuzione dei referendum a finalità di solidarietà sociale verso i cittadini più deboli.*

Non proponiamo soltanto l'abrogazione di tutte le norme investite dai referendum. Sugeriamo anche la utilizzazione per taluni bisogni della gente della somma in tal modo risparmiata. Si potrebbe immaginare che tale danaro venga investito proprio per realizzare quei fini che tanta spinta hanno dato alla proposta

referendaria: la tutela dell'ambiente. Il fine sarebbe certamente giusto, ma i proponenti ritengono di dover segnalare, tra i molti bisogni di varie categorie di cittadini, quelli di una categoria tra le più dimenticate, priva di reale voce politica, alla quale, in verità, il Parlamento nella IX Legislatura aveva cercato di dare una risposta che è stata impedita, per altro, dal prematuro scioglimento delle Camere, dovuto anche agli effetti dirompenti dei referendum. Alludiamo ai malati di mente, la cui condizione di abbandono è visibile solo che noi parlamentari usciamo dal Palazzo di Montecitorio e ci

guardiamo attorno a pochi metri di distanza dal luogo dove facciamo le leggi. Nella trascorsa legislatura si è tentato di modificare la legge n. 180 del 1978 o almeno di integrarla in modo da ovviare alle insufficienze della sua attuazione. Pur rendendoci conto della modestia della somma per risolvere tanti grandi problemi riteniamo quanto mai significativo che il Parlamento compia un atto di responsabilità e contemporaneamente dia un segnale circa la priorità delle sue scelte: l'attenzione ai meno fortunati e più dimenticati tra i cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I commi da 1 a 13 dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, recante « Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi » sono abrogati.

2. È del pari abrogata la lettera *b*) del comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo unico della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante « Norme per la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti delle industrie elettriche ».

ART. 2.

1. Il Ministero dell'interno, previo concerto con il Ministro per gli affari sociali devolve ai servizi territoriali per i malati di mente la somma di lire 350 miliardi già destinata all'esecuzione dei referendum proposti per l'abrogazione delle norme indicate nell'articolo 1.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.